



Delibera della Giunta Regionale n. 325 del 08/08/2013

A.G.C. 12 Area Generale di Coordinamento: Sviluppo Economico

Settore 4 Regolazione dei Mercati

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINA DI COMPLETAMENTO IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONI ENERGETICA.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. col decreto legislativo 112/98 sono state trasferite le competenze in materia di reti di trasporto dell'energia con tensione fino a 150 kV e metanodotti di competenza regionale ex D.Lgs 164/2000;
- b. con D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, veniva data attuazione alla direttiva 2001/77/CE, avente ad oggetto la promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
- c. in particolare, nell'articolo 12 del D. Lgs. 387/2003:
 - c.1.il comma 1 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio, per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3;
 - c.2.il comma 3 prevede, per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il rilascio, da parte della regione o della provincia delegata, di un'autorizzazione unica conforme alle normative in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
 - c.3.il comma 4 prevede lo svolgimento di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- d. il comma 10 del citato art. 12 del D.Lgs. 387/2003, stabilisce che in Conferenza Unificata, su proposta del Ministro delle Attività produttive (oggi MiSe), di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, si approvino le linee guida per lo svolgimento del procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica. Tali linee guida, in particolare, assicurano un corretto inserimento degli impianti con specifico riferimento, riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio;
- e. il citato art. 12, comma 10, del d.Lgs. 387/2003, assegna, inoltre, alle regioni il compito di procedere, in attuazione delle linee guida statali, alla indicazione di aree e siti non idonei delle installazioni di specifiche tipologie di impianti;
- f. con DM 10/09/2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n°219 del 18/9/2010, il MI SE ha emanato le "Linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi" (d'ora in poi Linee Guida) in applicazione al citato comma 10 dell'art. 12 del D.lgs. N°387/03;
- g. l'art. 2, comma 167, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come modificato dall'art. 8-bis della legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, prevede la ripartizione tra Regioni e Province autonome degli obiettivi di quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020;
- h. la direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili abroga le precedenti direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE individuando vincolanti obiettivi nazionali generali per la quota di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale di energia nel 2020 e l'obiettivo assegnato allo Stato Italiano è pari al 17%;
- i. tale obiettivo, ai sensi del comma 167 dell'art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come modificato dall'art. 8-bis della Legge 27 febbraio 2009, n. 13, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome;
- j. le Regioni, nell'attesa degli ulteriori elementi di definizione, ad integrazione della normativa comunitaria, di strumenti reali di promozione delle fonti rinnovabili di competenza statale, devono dotarsi, nell'ambito delle proprie competenze e per poter rispondere alla sfida al 2020, oltre che di un livello accurato di programmazione, di un efficiente sistema amministrativo per la valutazione e l'autorizzazione delle iniziative promosse sui rispettivi territori;

- k. il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recepisce come vincolante l'obiettivo, assegnato allo Stato italiano, di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia da conseguire al 2020 pari a 17 per cento
- l. il decreto legislativo 28/2011 prevede in particolare:
 - l.1. l'art. 4 regola le procedure amministrative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, secondo un principio di proporzionalità, mediante autorizzazione unica, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, con procedura abilitativa semplificata, di cui all'art. 6 del D.Lgs. 28/2011, ovvero con comunicazione di attività in edilizia libera, di cui all'art. 6 comma 9 del medesimo D.Lgs.28/11;
 - l.2. l'art. 5 comma 2 esplicita i tempi del procedimento di autorizzazione unica, fatti salvi i tempi delle procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale e di valutazione di impatto ambientale;
- m. in base al punto 1.2, le Linee Guida stabiliscono che le sole Regioni e Province autonome possono porre limitazioni e divieti, in atti di tipo programmatico o pianificatorio, per l'installazione di specifiche tipologie di impianti esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17 delle medesime;

CONSIDERATO che

- a. con DGR 478/2012 è stato approvato, tra l'altro, l'allegato D che riporta l'articolazione delle strutture dirigenziali di base;
- b. la declaratoria delle competenze affidate all'unità dirigenziale di base denominata "Energia e carburanti", comprende gli espropri di competenza;
- c. l'attività di esproprio, anche in passato, è sempre stata delegata al settore competente al rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente delibera;
- d. nelle more della definitiva entrata in vigore del nuovo ordinamento approvato con DGR 478/12 le attività di esproprio possono essere delegate al settore competente alle autorizzazioni di cui alla presente delibera;

VISTI

- a. la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di procedimento amministrativo;
- b. il D. Lgs. 112/98;
- c. il D. Lgs. 164/00;
- d. il testo unico in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni;
- e. il testo unico in materia di espropri adottato con DPR 327/2001;
- f. il D. Lgs. 387/2003;
- g. il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio;
- h. l'art. 4 della L. 62/05;
- i. il D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue successive integrazioni e modificazioni;
- j. il D.Lgs 8 febbraio 2007, n. 20;
- k. l'art. 2, comma 167 della L. 244/2007;
- l. il D.Lgs 30 maggio 2008, n. 115;
- m. la direttiva 2009/28/CE;
- n. la Legge 23 luglio 2009, n. 99;
- o. D. Lgs. 28/11;

DATO ATTO che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 17 delle Linee Guida, sono demandate a successivo atto di Giunta da assumere ai sensi del punto 17 delle medesime;

RITENUTO di dover procedere alla determinazione delle spese previste dall'art. 1, comma 186 della LR 5/13 tenuto conto della Delibera delle SSUU della Corte dei Conti n°8/11;

Si propone alla Giunta che all'unanimità

Delibera

Per i motivi espressi in premessa che qui si danno per ripetuti e riscritti:

1. **di determinare** le spese di cui all'art. 1, comma 186 della LR 5/2013, a carico del proponente, nella misura prevista dalla Tabella nazionale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI in base all'art. 3 comma 1 del D. Lgs 314/97 vigente alla data di pagamento;
2. **di stabilire** che l'individuazione delle aree e dei siti non idonei alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili, secondo i criteri e le modalità di cui al punto 17 delle Linee Guida, sono demandate a successivo atto di Giunta, da assumere ai sensi del punto 17 delle medesime;
3. **di prevedere**, nelle more della completa attuazione del nuovo ordinamento, che il Settore competente all'emissione degli atti autorizzativi di cui alla presente delibera svolga anche le procedure previste dal DPR 327/01 in luogo dell'ufficio ordinariamente preposto;
4. **di stabilire** che il Settore regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica valuti le interferenze con altri impianti realizzati, autorizzati e in corso di autorizzazione la cui istanza sia considerata procedibile antecedentemente all'istanza in esame, qualora la distanza tra gli aerogeneratori sia inferiore alle soglie minime previste dal punto 3.2, lett. n) delle Linee Guida;
5. **di stabilire** che, nei casi previsti dal punto precedente, il Settore regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica decida sulle interferenze in base alle turbolenze accettabili per il buon funzionamento degli impianti eolici per ogni singolo aerogeneratore come determinato dall'INTERNATIONAL STANDARD IEC 61400-1 Third edition 2005-08, anche sulla base di perizie prodotte dall'interessata e dei controinteressati,
6. **di stabilire** che, fino all'adozione del decreto previsto dal comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11, al fine di semplificare il procedimento per le sole varianti, il Settore regionale competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica:
 - 6.1. invita il proponente a munirsi del parere VIA qualora ricorrano entrambi i presupposti che seguono:
 - 6.1.1. la variante verta su elementi che rientrano tra quelli previsti dagli allegati III e IV del D. Lgs 152/06;
 - 6.1.2. le modifiche eccedano i limiti previsti al punto 1.4 degli "Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della valutazione di impatto ambientale in Regione Campania" approvati con DGR 211/2011, intendendo per dimensioni l'altezza misurata al mozzo degli aerogeneratori per gli impianti eolici e l'estensione della superficie occupata dai pannelli fotovoltaici per tale tecnologia;
 - 6.2. dispone una comunicazione di presa d'atto nei seguenti casi:
 - 6.2.1. varianti in minus;
 - 6.2.2. varianti di impianti esistenti che rientrano nei casi disciplinati dal medesimo comma 3, prima parte dell'art. 5 del D.Lgs 28/11;
 - 6.2.3. varianti di impianti, ancorché autorizzati, ma non ancora esistenti che non comportino:
 - 6.2.3.1. nuovo parere VIA ai sensi delle disposizioni che precedono;
 - 6.2.3.2. variazione del particellare di esproprio che comporti l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio su altre aree;
7. **di precisare** che le somme dovute per gli oneri dovuti per effetto del presente atto dovranno confluire nel capitolo di entrata n.1474 UPB 11.81.80;
8. **di precisare** che il Capitolo di spesa che sarà utilizzato per le spese di cui al presente atto è il 4216 dell'UPB 2.66.147:

9. **di trasmettere** al B.U.RC. per la pubblicazione, nonché al Web master per la divulgazione attraverso il sito della Regione Campania;
10. **di trasmettere** la presente delibera alle province competenti ed alle altre amministrazioni e settori della Giunta Regionale della Campania interessate alla conferenza di servizi prevista dai commi 3 e 4 dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03.